SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° [redacted]

UDIENZA DEL

22/05/2017 ore 15:00

N° [redacted]

PRONUNCIATA IL:

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL

24 MAG. 2017

Il Segretario

IL SEGRETARIO DELLA II SEZIONE
BRUNA DE NIGRIS

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA **PROVINCIALE**

DI **TERAMO** SEZIONE **1**

riunita con l'intervento dei Signori:

☐	PERLA	PIETRO	Presidente
☐	PAPA	ROBERTA PIA RITA	Relatore
☐	GIULIANI	PASQUALE	Giudice
☐			
☐			
☐			
☐			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. [redacted]
  depositato il 01/07/2016

- avverso ISCRIZ.IPOT. n° 64 TRIB.ERARIALI
  contro:
AG. RISCOSSIONE FIRENZE EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A.
difeso da:
[redacted]

proposto dal ricorrente:
[redacted]

difeso da:
DI FERDINANDO BERARDO
VIA R. MOLINARI 2/A 64100 TERAMO TE

Svolgimento in fatto e in diritto

Il ricorrente impugnava l'iscrizione ipotecaria notificato dalla Equitalia, per contestarne la legittimità. La parte sosteneva che le somme per le quali era stata chiesta e ottenuta l'iscrizione ipotecaria, riguardavano debiti fiscali inerenti all'attività del ricorrente, e poiché i beni oggetti di ipoteca facevano parte di un fondo patrimoniale ex art. 167 c.c., tali beni erano destinati a soddisfare unicamente i bisogni della famiglia e, gli stessi non potevano essere aggrediti dal concessionario, per crediti di natura fiscale. Affermava, infatti che la costituzione del fondo patrimoniale oltre a essere stata redatta con atto notarile, era anche stata annotato a margine dell'atto di matrimonio, per cui la destinazione di tali beni era opponibile ai terzi compreso il fisco ex art. 170 cpc, . Concludeva pertanto chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato.

Si costituiva il concessionario di riscossione il quale eccepiva che in via preliminare che gran parte delle somme era contributi inps, che quindi non erano di competenza della Ctp, mentre rientravano nella competenza della Ctp alcune cartelle relative alla diritto della camera di commercio e all'iva, irap e irpef dell'agenzia delle entrate.

Entrando nel merito sosteneva la non applicabilità del art. 170 cpc invocata dalla parte, poiché l'iscrizione ipotecaria, non realizzava alcuna sottrazione del bene al debitore, ma serviva a costituire un vincolo a favore dei soggetti che l'avevano iscritto, sul punto richiamava giurisprudenza di vertice, riteneva, quindi, non opponibile la costituzione del fondo patrimoniale, in questa fase, evidenziando invece, come l'iscrizione ipotecaria, poteva essere utile se nelle more il fondo fosse stato sciolto e i beni quindi fossero tornati liberi. Riteneva inoltre, che i debiti fiscali contratti dal ricorrente, avendo creato il reddito fossero stati utilizzati per sostentare la famiglia e quindi come tale era possibile aggredire il fondo patrimoniale. Chiedeva quindi il rigetto del ricorso.

****

Osserva la Commissione come sia pacifico fra le parti che il credito per il quale è stata iscritta ipoteca legale afferisce un debito Irpef, iva irap, camera di commercio e come specificato da Equitalia, la maggior parte dello stesso è rappresento da mancati versamenti Inps ed una piccola parte da contravvenzioni automobilistiche, per cui sicuramente tutti debiti contratti per l'attività di impresa del ricorrente. È del pari incontestato che la iscrizione di ipoteca legale è intervenuta successivamente alla trascrizione dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale ed è stata annotata a margine dell'atto di matrimonio ed è, conseguentemente, opponibile ai terzi, ivi compresa la parte convenuta ai sensi dell' art. 167 e 170 cpc.

Ciò premesso, va affrontata la questione, ancora controversa in giurisprudenza, della asserita natura meramente cautelare della iscrizione di ipoteca legale sostenuta da Equitalia sulla base di una corrente di vertice tra cui la sent. n. 7239/13, secondo la quale, proprio in considerazione di tale natura cautelare, la iscrizione ipotecaria in esame non potrebbe essere considerata quale mezzo preordinato alla espropriazione forzata, ma un mero vincolo a favore dei creditori Al contrario, vi è una corrente sempre di vertice, tra cui Cassazione n. 7880/12 e Cass. 13622/10 secondo cui ai sensi del combinato disposto degli artt. 169 e 170 c.c. e dei principi costituzionali in tema di famiglia, i beni costituiti nel fondo patrimoniale, non potendo essere distolti dalla loro destinazione ai bisogni familiari, possono costituire oggetto di iscrizione di ipoteca ad opera di terzi solo nei limiti in cui

sono suscettibili di esecuzione forzata e, quindi, solo in relazione all'inadempimento di obbligazioni assunte nell'interesse della famiglia". (in tal senso anche Cass. n. 3600/16)

Dalla costituzione del fondo patrimoniale deriva, infatti, un vincolo di destinazione del bene per far fronte ai bisogni della famiglia. Questa destinazione dei beni del fondo viene assicurata attraverso l'art. 160 c.c. il quale pone il divieto all' espropriabilità da parte dei creditori per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per bisogni estranei alla famiglia. Quanto ai crediti in favore dell'agente della riscossione Equitalia, la Corte di Cassazione, con sent n. 15862/09 e n. 3600/16, ha affermato che l'agente della riscossione può agire esecutivamente sui beni del contribuente soggetti alla costituzione di fondo patrimoniale ai sensi dell'articolo 170 del codice civile, solo quando sia accertato che il credito erariale sia riconducibile alle necessità della famiglia. L'art. 170 c.c. non limita il divieto di esecuzione forzata ai soli crediti estranei ai bisogni della famiglia sorti successivamente alla costituzione dei fondo, ma estende la sua efficacia anche ai crediti sorti anteriormente, salva la possibilità per il creditore, ricorrendone i presupposti, di agire in revocatoria ordinaria (Cass. 3251/96, 4933/05).

Alla luce di quanto sopra esposto, per verificare la legittimità dell'iscrizione ipotecaria da parte dell'ente competente su beni costituiti in fondo patrimoniale per debito erariale è necessario verificare che vi sia una oggettiva destinazione dei debiti assunti alle esigenze familiari e, quindi, il criterio identificativo va ricercato non nella natura dell'obbligazione, ma nella relazione che esistente fra il fatto generatore di esse e i bisogni della famiglia. Possono ad esempio considerarsi obbligazioni tributarie contratte per le necessità della famiglia l'Imu o la Tares, al contrario possono considerarsi estranee ai suoi bisogni l'Iva, l'irap e le imposte su redditi di impresa o lavoro autonomo, come nel caso di specie. Non v'è dubbio quindi che trattandosi di iscrizione a ruolo di Iva, irap, irpef (reddito impresa individuale del ricorrente), camera di commercio, oltre all'Inps vi era la consapevolezza del creditore, ente di riscossione della estraneità del debito alle esigenze familiari che non può essere posta in dubbio .

Pertanto concludendo in presenza di fondo patrimoniale legittimo, acclarato che il debito fiscale non è sorto per la soddisfazione dei beni della famiglia, il fondo costituito dal ricorrente non è aggredibile e la iscrizione di ipoteca non è legittima. Il contrasto giurisprudenziale sul punto consiglia la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti

PQM

Accoglie il ricorso, ordina la cancellazione dell'ipoteca a cura e spese di Equitalia. Spese compensate Così deciso il 22.05.2017

Il Relatore
(D.ssa Papa Roberta Pia Rita)

Il Presidente
(Dr. Pietro Perla)

COPIA IN CARTA SEMPLICE
RILASCIATA PER USI CONSENTITI
DALLA LEGGE
Il Segretario

COMMISSIONE TRIBUTARIA

Provinciale di TERAMO

Ricevuta N. [redacted]

Il Sig. DI FERDINANDO AVV.BERARDO

ha presentato in data 25/05/2017

- **RICHIESTA COPIA SENTENZA** in N. 1 copia

Firmatari N. 1

Atto abbinato al R.G. Ricorsi N. [redacted]

Destinatario: Sezione 1

Tipo Giudizio: Sentenza N. [redacted] Sez. 01

TERAMO, 25/05/2017

L'Incaricato